



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
7<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Chisso  
Conta  
Coppola  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

## Deliberazione della Giunta

n. 2988 del 1 OTT 2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  
Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto

Il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

Uno dei principi fondamentali cui è improntata la politica comunitaria in materia di ambiente è rappresentato dal principio dell'azione preventiva (art. 174 par. 2 del Trattato).

Detto principio si traduce, in particolare, nella necessità di considerare i possibili impatti ambientali nei vari processi decisionali. Necessità ribadita, da ultimo, dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, valido fino al 2010, che riconosce carattere prioritario all'obiettivo di intervenire in modo più incisivo con politiche di prevenzione in tutti i settori aventi effetti significativi sull'ambiente.

Tra gli strumenti di prevenzione introdotti a livello comunitario si ricordano la Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti pubblici e privati, di cui alla direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA), e la Valutazione di Incidenza Ambientale su piani e progetti che interessano i siti della rete ecologica Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), alle quali si affianca l'Autorizzazione Ambientale Integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC).

L'esperienza applicativa degli strumenti valutativi posti in essere da tali direttive negli Stati membri ha fatto emergere l'esigenza di ampliare l'ambito dell'attività preventiva passando dalla valutazione degli impatti ambientali dei singoli interventi alla valutazione dei piani, anticipando l'attenzione al livello della programmazione delle politiche e degli strumenti di pianificazione, principio questo introdotto con la citata direttiva 92/43/CEE.

Tali motivazioni hanno indotto all'emanazione della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 che infatti prevede una valutazione ambientale di determinati piani e programmi - e loro modifiche - che possono avere effetti significativi sull'ambiente, comunemente denominata Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'obiettivo è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto della elaborazione e dell'adozione di piani e programmi.

*Mod. B -copia*

Uno degli elementi che caratterizzano la VAS, e che garantisce effettività al principio di prevenzione, è rappresentato dal momento in cui la stessa interviene: la valutazione, infatti, deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione.

Si tratta, pertanto, di una procedura che accompagna l'iter decisionale, garantendo una scelta ponderata tra le possibili alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o dal programma.

Ai sensi della direttiva 2001/42/CE devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:

- a) **i piani e programmi, e loro varianti, che sono elaborati in determinati settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della vigente normativa in materia (art. 3, c.2, lett. a);**
- b) **i piani e programmi, e loro varianti, per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti di importanza comunitaria (SIC) o sulle zone di protezione speciale (ZPS), si ritiene necessaria una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della direttiva 92/43/CE (art. 3, c.2, lett. b).**

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero per le modifiche minori dei medesimi, la Valutazione Ambientale Strategica è necessaria solo se gli Stati membri determinano che possano avere effetti significativi sull'ambiente.

La direttiva prevede che i piani e programmi siano sottoposti a VAS nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia successivo alla data del 21 luglio 2004, data entro cui la direttiva 2001/42/CE doveva essere recepita.

Nel caso in cui il primo atto preparatorio formale sia stato adottato prima del 21 luglio 2004, è previsto che gli stessi piani e programmi siano sottoposti a VAS qualora si preveda ragionevolmente che la loro approvazione intervenga dopo il 21 luglio 2006, salva l'ipotesi in cui il procedimento sia ad uno stadio avanzato tale da rendere impossibile l'espletamento della VAS (art. 13, par. 3, della direttiva).

In particolare, la nozione di "*primo atto preparatorio formale*" deve essere riferita al primo atto amministrativo, non necessariamente produttivo di effetti giuridici esterni, di cui risulta certa la data di adozione e con cui l'Amministrazione formalizza l'avvio dell'attività di elaborazione del piano o del programma o comunque attinente alla medesima.

Al riguardo, si evidenzia che l'obiettivo della direttiva 2001/42/CE è garantire la partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico quando tutte le opzioni e le soluzioni in ordine ai contenuti del piano o del programma sono ancora possibili e quando gli stessi soggetti possono esercitare un'effettiva influenza sulle determinazioni dell'autorità procedente.

Inoltre, la direttiva riserva agli Stati membri l'individuazione di ulteriori piani o programmi, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, da assoggettare a VAS in ragione dei probabili effetti significativi che possono avere sull'ambiente.

In merito ai contenuti della VAS, la direttiva pone una serie di obblighi in capo all'autorità competente all'adozione dei piani e dei programmi.

In particolare, è prevista l'elaborazione di un Rapporto Ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma.

Il Rapporto Ambientale deve comprendere le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione esistenti nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma.

Inoltre, un ruolo fondamentale nel processo valutativo è riservato alla informazione e alla consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati, ai quali deve essere garantita un'ampia partecipazione all'iter decisionale.

L'obiettivo è quello di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui è fondata la valutazione.

Nello specifico, la direttiva prevede che la proposta di piano o di programma e il Rapporto Ambientale siano messi a disposizione, fin dalle prime fasi della loro predisposizione, delle autorità aventi una specifica competenza ambientale nonché del pubblico, garantendo termini congrui per l'espressione di eventuali osservazioni e pareri.

I risultati della consultazione sono, quindi, valutati dall'autorità competente all'adozione del piano o programma; detta valutazione è inserita nella stesura finale del Rapporto Ambientale, che costituisce parte della documentazione del piano o del programma.

E', infine, fatto obbligo alla medesima autorità di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulla decisione adottata.

Tanto premesso, considerata l'importanza dei principi e degli obiettivi introdotti dalla direttiva 2001/42/CE e attesa la necessità di dare attuazione alla medesima, si ritiene di fornire alcuni primi indirizzi operativi alle strutture regionali per l'applicazione della direttiva in oggetto ai piani e ai programmi regionali e alle loro varianti

Si tratta, in particolare, di primi indirizzi attuativi predisposti nelle more dell'adozione di una compiuta disciplina della materia e che, pertanto, costituiscono la fase iniziale di un percorso volto ad armonizzare l'attività pianificatoria e programmatica della Regione del Veneto ai contenuti e alle procedure previste dalla direttiva 2001/42/CE.

Nello specifico, gli indirizzi in oggetto sono adottati per i piani e i programmi di competenza dell'Amministrazione regionale e devono intendersi validi anche per i piani e i programmi di competenza degli enti strumentali della Regione del Veneto, destinatari del presente provvedimento.

Inoltre, si ritiene che, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina, i medesimi indirizzi possano costituire utile riferimento anche per gli enti locali, relativamente ai piani e ai programmi dai medesimi adottati nelle materie di competenza.

Si evidenzia che detti indirizzi recepiscono, in linea di massima, i contenuti del documento elaborato dai rappresentanti degli Stati membri e dalla DG Ambiente della Commissione Europea recante "*Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", al quale si rinvia, in generale, per l'interpretazione ed applicazione della direttiva in oggetto:

[http://europa.eu.int/comm/environment/eia/030923\\_sea\\_guidance\\_it.pdf](http://europa.eu.int/comm/environment/eia/030923_sea_guidance_it.pdf)).

Pertanto, in fase di prima applicazione della direttiva 2001/42/CE, in particolare, si propone:

A) un primo elenco di piani e programmi regionali con relativa legge di riferimento rientranti nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE (allegato A1);

B) un secondo elenco di piani e programmi regionali in corso di approvazione nel quale si evidenziano gli strumenti di programmazione il cui iter è in uno stato particolarmente avanzato e che, ragionevolmente, potranno essere approvati entro la data del 21 luglio 2006, per i quali è possibile non applicare la VAS (allegato A2);

C) una sintesi dei principali contenuti del documento comunitario precedentemente citato (allegato B), al fine di fornire dei primi indirizzi operativi per:

- definire l'ambito di applicazione delle norme;
- applicare la procedura di VAS;
- indicare i contenuti del Rapporto Ambientale;
- orientare le modalità delle consultazioni;
- effettuare il monitoraggio.

Con riferimento a tali proposte in particolare si evidenzia che:

- sui piani e programmi da sottoporre a VAS dovrà essere elaborato un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa;
- le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 della legge n. 349/1986).

Infine, considerata l'ampiezza del campo di applicazione della direttiva, si propone di istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'approfondimento dei vari aspetti della procedura di VAS, al fine di predisporre un provvedimento normativo di applicazione della medesima direttiva in ambito regionale.

Tutto ciò premesso, l'On. Dott. Giancarlo Galan conclude la relazione e sottopone il presente provvedimento all'approvazione della Giunta regionale,

### **LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO	il relatore, Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA	la direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO	in particolare, l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/42/CE che obbliga gli Stati membri ad adottare entro il 21 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
VISTA	la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

- VISTA la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2803 del 4 ottobre 2002, recante "Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";
- VISTO l'articolo 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001), modificato dall'articolo 13-nonies del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto dell'importanza degli obiettivi e dei contenuti della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
2. di adottare, in fase di prima attuazione, le proposte contenute negli Allegati A1, A2 e B del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, per:
  - fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE;
  - evidenziare quei piani e programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono non essere sottoposti a VAS;
  - individuare l'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE;
  - applicare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai piani e programmi regionali;
  - indicare i contenuti del Rapporto Ambientale;
  - orientare le modalità delle consultazioni;
  - sviluppare un programma di monitoraggio.
3. di stabilire, in fase di prima applicazione, in particolare, che:
  - sui piani e programmi di cui all'allegato A dovrà essere elaborato un Rapporto Ambientale, quale documento a se stante di corredo allo strumento proposto, nei casi in cui si sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa;
  - le consultazioni, oltre a quanto già previsto dalle leggi regionali di settore e dalla deliberazione n. 358 del 1 marzo 2002 (Tavolo di concertazione regionale) dovranno interessare le pertinenti Organizzazioni Non Governative, per l'individuazione delle quali si ritiene di poter fare utilmente riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (articolo 13 della legge n. 349/1986);
4. di avviare un'attività di approfondimento delle problematiche connesse all'applicazione della direttiva 2001/42/CE in ambito regionale e di dare mandato al Segretario Generale della Programmazione di istituire, sentite le Segreterie regionali interessate, un gruppo di lavoro interdisciplinare per l'approfondimento degli aspetti connessi all'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al

fine di predisporre ulteriori atti di indirizzo e provvedimenti di attuazione della direttiva in oggetto;

5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Antonio Menetto

**IL PRESIDENTE**  
On. Dott. Giancarlo Galan